

FOGLIO INFORMATIVO
DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
4 anni risparmiosemplice

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito e può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato).

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia

I buoni fruttiferi postali 4 anni **risparmiosemplice** (di seguito "buoni 4 anni **risparmiosemplice**") sono emessi in forma dematerializzata esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio **risparmiosemplice**, il servizio offerto da Poste Italiane per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. I buoni 4 anni **risparmiosemplice** hanno durata massima di quattro anni e riconoscono un rendimento fisso annuo alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposto al momento del rimborso.

Emissione

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane nell'ambito del Piano di Risparmio **risparmiosemplice** (c.d. emissione "a rubinetto").

Prezzo

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).

Intestazione

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori di età. E' ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

TF104A180914

15 gennaio 2019

Durata	I buoni 4 anni risparmio semplice hanno una durata massima di quattro anni dalla data di sottoscrizione.
Tagli e limiti di importo	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni 4 anni risparmiosemplice sottoscrivibile da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali, è pari ad 1.000.000 di euro, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "Modalità di sottoscrizione nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice".
Modalità di sottoscrizione nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili presso tutti gli uffici postali. Per la sottoscrizione dei buoni 4 anni risparmiosemplice è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni, nonché l'adesione al Piano di Risparmio risparmiosemplice. Al momento della richiesta di attivazione del Piano di Risparmio risparmiosemplice presso gli uffici postali, un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto del Piano di Risparmio risparmiosemplice" e delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati", unitamente alla Scheda di Sintesi dei buoni 4 anni risparmiosemplice, sono consegnati al sottoscrittore. I buoni 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili solo nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice. Con riferimento al Piano di Risparmio risparmiosemplice, sono previste: i) sottoscrizioni periodiche: mensili o bimestrali, ogni 5 o 27 del mese, per un importo minimo di euro 50 e multipli fino ad un massimo di 1.000.000 di euro al giorno; ii) sottoscrizioni aggiuntive giornaliere: per un importo minimo di euro 50 ed un importo totale massimo di euro 10.000. Le sottoscrizioni aggiuntive non concorrono al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni periodiche per l'ottenimento del Rendimento Premiale; iii) sottoscrizioni da reinvestimento: le somme provenienti dalla scadenza dei buoni 4 anni risparmiosemplice sottoscritti nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice, saranno automaticamente reinvestite nell'ambito del Piano di Risparmio stesso, per importi minimi di 50 euro e multipli di 1 centesimo di euro. Ad ogni sottoscrizione corrisponde l'emissione di un singolo buono 4 anni risparmiosemplice.
Interessi	La presente serie di buoni 4 anni risparmiosemplice riconosce interessi annui a tasso fisso corrisposti alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione. Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A, "Rendimento Premiale" corrisposto sui buoni sottoscritti nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice che giungeranno a scadenza a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di n. 24 sottoscrizioni periodiche, c.d. "Soglia Premiale", o Tabella B, "Rendimento Standard" in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni periodiche).
Modalità di rimborso	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono rimborsabili presso tutti gli uffici postali. Per il rimborso dei buoni 4 anni risparmiosemplice è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni nonché l'adesione al Piano di Risparmio risparmiosemplice. A richiesta del titolare i buoni 4 anni risparmiosemplice possono essere rimborsati anticipatamente per l'intero importo sottoscritto, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi". In tal caso non vengono corrisposti interessi sul buono anticipatamente rimborsato. I buoni 4 anni risparmiosemplice possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli presso tutti gli uffici postali. In questo caso, non vengono corrisposti interessi sulla porzione del buono rimborsato. Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatori congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.
Spese e Commissioni	Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.
Regime Fiscale	Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni.

TF104A180914

15 gennaio 2019

In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo¹. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Limiti alla circolazione

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Informazioni sui rischi dell'operazione

La presente serie di buoni 4 anni **risparmio**semplice non riconosce interessi in caso di rimborso prima che siano trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione.

Non viene corrisposto il Rendimento Premiale per i buoni 4 anni **risparmio**semplice giunti a scadenza qualora non sia stata raggiunta la Soglia Premiale (ossia quando non siano state effettuate minimo 24 sottoscrizioni periodiche).

I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito per la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi, nonché delle "Condizioni Generali di Contratto" del Piano di Risparmio risparmiosemplice

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o Raccomandata indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

¹ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 14 settembre 2018

Tabella A - Tassi e coefficienti premiali

Coefficiente (1)			Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
Anno	Lordo	Netto	Lordo	Netto
1	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
2	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
3	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
4	1.03238605	1.02833780	0.80%	0.70%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B - Tassi e coefficienti standard

Coefficiente (1)			Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
Anno	Lordo	Netto	Lordo	Netto
1	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
2	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
3	1.00000000	1.00000000	0.00%	0.00%
4	1.01609626	1.01408422	0.40%	0.35%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.